

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3240

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, recante differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel dettare la disciplina per la definizione delle situazioni e delle pendenze tributarie, ha stabilito una serie di adempimenti (obblighi di dichiarazioni e versamenti) che cadono nello stesso arco di tempo in cui i contribuenti sono tenuti alla osservanza degli ordinari e ricorrenti obblighi tributari (dichiarazione annuale dei redditi e versamenti a saldo e in acconto). In aggiunta, la medesima legge ha disciplinato il pagamento di imposte relativamente alle indennità di esproprio e alla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese avendo, come punto di riferimento temporale, la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1991.

Si tratta di una pluralità di adempimenti che richiedono una intensificazione (protratta nel tempo) delle attività di cittadini, associazioni, professionisti e degli stessi uffici, nel momento in cui l'attenzione dell'intera comunità nazionale è polarizzata dalle imminenti scadenze istituzionali.

La tempestiva valutazione di questo insieme di elementi ha indotto il Governo, tenendo anche conto del rilevante disagio lamentato da operatori e associazioni, a ricercare una soluzione del problema, adottando differimenti di termini che consentano ai contribuenti di far fronte più agevolmente ai diversi adempimenti, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la definizione delle situazioni e pendenze tributarie in un contesto temporale adeguato e consapevole dell'intero quadro della vita nazionale: tali differimenti sono però modulati in modo tale da evitare sostanziali danni per l'erario (le cui attese risultano confortate dai presumibili effetti compensativi derivanti dalla auspicata maggiore partecipazione dei soggetti interessati) e da conservare inalterata la logica che ispira le cadenze temporali dei singoli adempimenti,

la quale esige che taluni di essi vengano a scadere dopo che il termine per adempiere ad altri è ormai scaduto (ad esempio dichiarazioni dei redditi e denuncia ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, ICIAP).

Nella stessa linea più sopra ricordata il provvedimento contiene alcune disposizioni volte ad eliminare incertezze sulla portata e sull'ambito applicativo di taluni dettati normativi ed infine a differire al 30 giugno 1993 la soppressione (altrimenti operante a far data dal 30 giugno 1992) di taluni uffici periferici delle imposte dirette, per meglio coordinarla con l'avvio della generale ristrutturazione degli uffici finanziari.

Si tratta di un insieme di disposizioni che - a parte le ragioni di necessità più sopra evidenziate - per la loro stessa natura non possono non essere adottate con provvedimento di urgenza.

In particolare il provvedimento con l'articolo 1 dispone:

il differimento al 31 marzo 1992 del termine finale per la presentazione delle istanze di definizione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, sull'incremento del valore degli immobili e sulle altre tasse ed imposte indirette sugli affari che - sulla base della normativa vigente - doveva avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 2 marzo 1992;

il prolungamento fino al 1° giugno 1992 del periodo (attualmente stabilito dal 1° al 30 aprile 1992) entro il quale è possibile presentare le dichiarazioni integrative per la definizione delle situazioni e delle controversie relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto; entro questo stesso perio-

do, imprenditori, artisti e professionisti, società, enti ed associazioni ed in genere tutti i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte possono presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse o per rettificare in aumento quelle già presentate. Viene, inoltre, prorogato, dal 30 aprile 1992 al 1° giugno 1992, il termine entro il quale presentare la domanda di attribuzione della rendita catastale degli immobili, sì da consentire le definizioni delle controversie di valutazione pendenti al 30 settembre 1991 conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento di valore a seguito della mancata presentazione della predetta domanda in relazione a compravendita di immobili sprovvisti di rendita catastale;

la proroga dal 30 aprile 1992 al 1° giugno 1992 del termine per la sospensione dei giudizi in corso e dei termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 413, o che hanno iniziato a decorrere dopo tale data. Il provvedimento prende in considerazione anche un più ampio termine di riferimento per gli eredi dei contribuenti deceduti. Attualmente, la normativa prevede che gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possano presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte del loro dante causa entro il 30 settembre 1992; viene invece ora previsto che tale disposizione si applica con riferimento agli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo tra il 1° dicembre 1991 e il 1° giugno 1992, coerentemente con il differimento dei termini previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative da parte dei contribuenti stessi. Viene, infine, differito dal 15 maggio al 15 giugno 1992 il termine per la presentazione della domanda per ottenere la proroga della sospensione della riscossione per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative;

il differimento al 20 maggio 1992 del termine finale (30 aprile 1992) per il versamento della prima rata delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative

presentate anche dai sostituti di imposta, agli effetti delle imposte sui redditi e in base alle dichiarazioni integrative ed istanze presentate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto il predetto versamento potrà essere effettuato dal 1° aprile al 20 maggio 1992, anziché dal 1° al 30 aprile 1992. Riguardo al versamento e alla riscossione rateale delle somme dovute a seguito della definizione delle pendenze e situazioni agli effetti delle imposte sui redditi, il decreto-legge in rassegna provvede inoltre alle conseguenti necessarie modifiche di carattere temporale di talune disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, concernente l'approvazione dei relativi modelli per le dichiarazioni integrative;

il differimento al 30 aprile 1992 (ora 28 febbraio 1992) e al 1° giugno 1992 (ora 30 aprile 1992) dei termini previsti, rispettivamente, per la presentazione della domanda di dilazione del pagamento dei contributi agricoli unificati afferenti il 1987 e anni precedenti, e per il pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali o assistenziali da parte dei contribuenti che si avvalgono della possibilità di definire le situazioni e le controversie, ancorché pendenti davanti all'autorità giudiziaria anche nella fase dell'esecuzione.

L'articolo 2 prevede lo spostamento del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1991 da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi nonché da parte dei Gruppi europei di interesse economico. Tale termine, come è noto, è fissato ordinariamente nel mese di maggio per le persone fisiche, le associazioni, le società semplici, in nome collettivo ed equiparate, mentre per le società ed enti soggetti alle imposte sulle persone giuridiche il termine è normalmente correlato a quello entro il quale deve essere approvato il bilancio o rendiconto (la dichiarazione deve essere presentata entro un mese

dall'approvazione del bilancio) ovvero a quello di chiusura del periodo d'imposta (la dichiarazione deve essere presentata entro i quattro mesi successivi).

Le ragioni che più sopra si sono illustrate inducono a differire i termini di presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) al periodo 21 maggio-30 giugno 1992. Per i soggetti all'IRPEG per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 viene a scadere tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 1992, oltre il differimento della presentazione della dichiarazione viene altresì prevista la possibilità di approvare il bilancio entro il 31 maggio 1992.

Ovviamente il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi comporta anche quello del termine per effettuare il versamento dell'imposta dovuta a saldo per il periodo d'imposta precedente e dell'acconto per l'anno in corso nonché il differimento del versamento dei tributi, diversi da quelli sopra indicati, quali l'imposta di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, oppure l'imposta sostitutiva, o la prima rata di essa di cui all'articolo 25, comma 6, della predetta legge. Ciò in conformità al principio della contestualità cui si è ispirato costantemente l'ordinamento. Tuttavia, per evitare il sovrapporsi degli adempimenti redazionali e di presentazione delle dichiarazioni ed articolare, al tempo stesso, il differimento dei versamenti in correlazione ai necessari tempi di contabilizzazione e di versamento all'erario, si è ritenuto di dover apportare una eccezione al predetto principio, nel senso che i soggetti interessati devono in ogni caso effettuare i versamenti entro il 19 giugno 1992 e, qualora debbano ancora redigere la dichiarazione, possono presentarla - come più sopra si è detto - entro il successivo 30 giugno 1992, con i prescritti allegati.

Con lo stesso articolo 2, infine, si provvede a differire al mese di luglio 1992 il

termine stabilito in via ordinaria al mese di giugno di ciascun anno per la presentazione della denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni (ICIAP) per l'anno 1992 e per l'esecuzione del relativo versamento.

Nell'articolo 3 vengono previste talune necessarie modifiche a disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 413, rispetto alle quali si sono frattanto manifestate difficoltà applicative. In primo luogo, relativamente alla disposizione che stabilisce le modalità di imposizione delle plusvalenze che si manifestano in occasione di atti del procedimento di esproprio, si rende necessario integrare l'elencazione delle zone omogenee definite dagli strumenti urbanistici, dato che il dispositivo dell'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991 non comprende la zona F di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, destinata ad insediamenti di interesse generale e quindi, come tale, assimilabile alle zone esplicitamente indicate per i fini impositivi della norma in questione, continuando a rimanere - ovviamente - escluse le aree agricole comprese nella zona omogenea di tipo E.

Per quanto riguarda le modifiche apportate agli articoli 34 e 36 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, esse vanno considerate in rapporto alla disposizione introdotta con il comma 2 dell'articolo 3 in rassegna. Come è noto ai fini della definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per gli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 1991 è data una disciplina non uniforme a seconda che la notifica sia intervenuta dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991 ovvero dal 1° gennaio al 30 aprile 1992. La necessità di adeguare quest'ultima data al nuovo termine ora previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative rende ancora più necessario uniformare la disciplina sulla linea delle modificazioni già introdotte con il recente decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47. Viene perciò previsto, sia per le imposte sui redditi sia per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che per gli accertamenti in questione

il contribuente può avvalersi oltre che della definizione automatica anche dell'integrazione delle dichiarazioni originariamente presentate, usufruendo in quest'ultimo caso della franchigia prevista. Per gli accertamenti così detti parziali effettuati nei suddetti periodi restano ferme le modalità di definizione già previste. Infine, in relazione a taluni dubbi interpretativi avanzati in merito alla disposizione dell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, riguardante la definizione delle situazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali si è ritenuto di chiarire che la norma non può non avere riferimento ai soli imponibili che sono evidenziati nelle dichiarazioni integrative «semplici» presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta e che hanno rilevanza per la determinazione dei carichi previdenziali da assolvere.

Con l'articolo 4 del provvedimento viene, altresì, prevista:

a) la proroga al 30 giugno 1993 del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette la cui soppressione era prevista con effetto dal 30 giugno 1992. Si è inteso in tal modo coordinare la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari con l'avvio della ristrutturazione degli stessi uffici;

b) l'applicazione a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare per l'anno 1991 delle modificazioni apportate alla disciplina delle spese mediche deducibili con la legge 30 dicembre 1991, n. 413. Infatti, come è noto, antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione sono deducibili dal reddito nella parte che eccedeva il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La norma introdotta con la citata legge n. 413 differenzia invece la predetta percentuale, riducendola al 3 per cento quando il reddito complessivo dichiarato non supera i 30 milioni di lire ed elevandola al 10 per cento quando il reddito complessivo dichia-

rato supera i 30 milioni di lire. La disposizione che si adotta prende atto della natura procedimentale della norma stessa ed esplicita, appunto, che di essa si deve tener conto già in sede della prima dichiarazione dei redditi da presentare nel corso dell'anno 1992.

Con l'articolo 5 si provvede ad assicurare il finanziamento all'Unione italiana ciechi (finanziamento venuto meno a seguito della soppressione dell'imposta sui cani disposta con l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11), alla quale veniva corrisposto l'importo che i contribuenti, possessori dei cani, pagavano per l'acquisto presso il comune di una medaglietta-contrassegno fornita dalla predetta Unione, secondo quanto disposto dall'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Al fine di non pregiudicare l'attività dell'Unione italiana ciechi, si è reso necessario stabilire modalità alternative di finanziamento, mediante l'attribuzione a carico del bilancio statale di un contributo compensativo di lire 4 miliardi annui per il triennio 1992-1994, corrispondenti all'introito venuto meno a seguito della soppressione della predetta imposta.

In secondo luogo, con il medesimo articolo 5, infine, si provvede ad autorizzare per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per provvedere alle forniture, all'acquisizione di dati e ad altre attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria relativamente alla definizione delle situazioni e pendenze tributarie, alla predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici, alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, nonché alla semplificazione delle procedure e alla realizzazione di servizi informativi al contribuente e alla realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità europea in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise.

RELAZIONE TECNICA

Articoli 1 e 2. - Tali articoli dispongono la variazione di taluni termini di presentazione della dichiarazione o dei versamenti previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 1991.

Nella tabella, allegato 1, sono riportati in sintesi i nuovi termini di scadenza. Da essi si evince che il provvedimento non comporta variazioni di gettito anche in riferimento al mese. Infatti lo spostamento dei termini di versamento entro il giorno venti del mese successivo consente di mantenere inalterata la disponibilità di bilancio in considerazione del fatto che i versamenti vengono effettuati negli ultimi giorni prima della loro scadenza.

Essendo quest'ultima prevista per la fine del mese, i versamenti vengono contabilizzati nel mese successivo così come i versamenti effettuati entro il venti di detto mese.

Articolo 3. - Sempre in riferimento alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate modifiche tecniche che non comportano variazioni di gettito.

Articolo 4. - Norma tecnica che non comporta variazioni di gettito.

Articolo 5, comma 1. - La soppressione dell'imposta sui cani, disposta dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, comporta il venir meno del finanziamento corrisposto all'Unione italiana ciechi per la fornitura dell'apposita medaglietta per i cani. Il contributo previsto dalla disposizione in esame costituisce, pertanto, un finanziamento compensativo sostanzialmente corrispondente all'introito venuto meno a seguito della soppressione del predetto tributo.

Articolo 5, comma 2. - Tale articolo prevede, al comma 2, lo stanziamento di un importo di 100 miliardi per il Sistema informativo del Ministero delle finanze al fine dello svolgimento di tutte le attività (strumentazioni, elaborazioni, acquisizione dei dati e divulgazione) necessarie per dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad avviare la riforma di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, con l'informatizzazione dei nuovi uffici centrali e delle direzioni regionali, nonché a realizzare gli scambi informativi con gli altri Paesi della Comunità europea in materia di IVA e di accise.

I settori di intervento riguardano principalmente:

la gestione delle dichiarazioni e dei versamenti per la definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette, IVA e Registro, ai fini del controllo automatico degli adempimenti dei contribuenti, della segnalazione agli uffici delle sole irregolarità, nonché di consentire alle Commissioni tributarie le conseguenti azioni sui ricorsi pendenti;

l'acquisizione dei dati delle autodenunce dei concessionari e locatari di beni immobili di proprietà di regioni, province, comuni ed altri enti pubblici ai fini di costituirne l'inventario, di disporre di tutte le informazioni relative alla loro consistenza, distribuzione ed utilizzo, nonchè di controllare i versamenti dell'imposta del 5 per cento dei canoni effettuati presso gli uffici del Registro;

la predisposizione delle procedure informatiche da mettere a disposizione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi e dei datori di lavoro per l'assistenza ai dipendenti, per agevolarli nel compito di fornitura all'Amministrazione dei dati delle dichiarazioni su supporto magnetico;

il controllo e la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi del sostituto d'imposta e dei Centri di assistenza, anche ai fini del controllo dell'operato di questi ultimi;

il collegamento con i concessionari della riscossione in relazione all'attivazione dei conti fiscali dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (accesso ai dati dei conti, controllo dei movimenti, ecc.);

i servizi informativi per i cittadini attraverso i più diffusi mezzi di comunicazione di massa per l'informazione dei principali esiti dei provvedimenti amministrativi.

Il nuovo assetto dell'Amministrazione finanziaria previsto dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, prenderà avvio già nel 1992 con una profonda riorganizzazione degli uffici centrali e l'istituzione delle direzioni regionali delle entrate e compartimentali del territorio.

Tale organizzazione, articolata per funzioni e decentrata sul territorio, dovrà avvalersi, attraverso il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, di strutture informatiche che consentano con immediatezza di disporre di informazioni, ai necessari livelli di aggregazione, per la definizione delle strategie, nonchè per la pianificazione ed il controllo delle attività.

L'abolizione delle frontiere doganali, con conseguente libera circolazione di beni e servizi nella Comunità, comporta la necessità di attivare opportuni dispositivi di controllo in sostituzione di quelli attualmente esistenti.

A tal fine gli stati membri della Comunità hanno concordato sulla necessità di introdurre l'obbligo, per i contribuenti che effettuano operazioni di importazione e/o esportazione, di presentare trimestralmente elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate.

L'Amministrazione finanziaria dovrà quindi acquisire i dati contenuti in detti elenchi al fine di consentire sia controlli fiscali che scambi di informazioni, in via telematica, con le altre Amministrazioni fiscali della Comunità.

Per il conseguimento degli obiettivi illustrati si renderà necessaria la predisposizione dei supporti al funzionamento del sistema con particolare riferimento all'acquisizione dei dati su supporto magnetico, all'attrezzaggio dei locali per l'installazione delle apparecchiature, ai servizi informativi al contribuente mediante l'utilizzazione dei principali mezzi di comunicazione.

La ripartizione di massima dello stanziamento di lire 100 miliardi per lo svolgimento di tutte le attività previste dall'articolo 5, comma 2, riguarda le seguenti voci principali:

acquisizione dati su supporti magnetici	L.	10 miliardi
apparecchiature, beni e servizi	»	30 miliardi
divulgazione di informazioni ai cittadini (giornali, RAI, ecc.)	»	4 miliardi
spese postali per comunicazioni ai contribuenti	»	6 miliardi
servizi informatici per lo sviluppo del sistema	»	50 miliardi
		<hr/>
Totale . . .	L.	100 miliardi

ALLEGATO 1

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI E DEI VERSAMENTI

TIPO D'IMPOSTA	CONDONO TRIBUTARIO	
	SCADENZE EX LEGGE 413	PROPOSTA nuove scadenze
<i>Imposte indirette</i>		
1) Istanza di definizione per imposte: Registro - Ipotecarie - Catastali - Successioni - Donazioni - INVIM (art. 1, comma 1)	dal 1° gennaio al 2 marzo 1992	dal 1° gennaio al 31 marzo 1992
2) Istanza per l'attribuzione della rendita catastale degli immobili (art. 1, comma 2)	entro il 30 aprile 1992	entro il 1° giugno 1992
3) IVA		
a) Dichiarazioni integrative	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 1° giugno 1992
b) Versamento 1 ^a rata (art. 1, comma 4)	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 20 maggio 1992
<i>Imposte sui redditi</i>		
a) Dichiarazioni integrative	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 1° giugno 1992
b) Versamento 1 ^a rata (art. 1, comma 4)	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 20 maggio 1992
<i>Sostituti d'imposta</i>		
a) Dichiarazioni integrative	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 1° giugno 1992
b) Versamento 1 ^a rata (art. 1, comma 4)	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 20 maggio 1992
<i>Eredi</i>		
Dichiarazioni integrative di contribu- ti deceduti Imposta sui redditi ed IVA (art. 1, comma 3)	30 settembre 1992, se decesso avvenuto tra 1° dicembre 1991 ed il 30 aprile 1992	La scadenza re- sta invariata, ma riguarda anche gli eredi di per- sone decedute fino al 31 mag- gio 1992

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Domande Intendenza

Proroga sospensione per la riscossione (art. 1, comma 3)	15 maggio 1992	15 giugno 1992
---	----------------	----------------

Disposizioni comuni

Dichiarazioni non considerate omesse se presentate entro un mese anche a ufficio incompetente entro il (art. 3, comma 1, lettera i)	1° settembre 1991	30 novembre 1991
--	-------------------	------------------

Contenzioso

Sospensione dei giudizi tributari in corso (art. 1, comma 3)	Termine di presentazione della relativa dichiarazione integrativa per le imposte dirette e istanza di definizione IVA	1° giugno 1992
---	---	----------------

Armonizzazione dei criteri di definizione degli accertamenti notificati (art. 3, comma 2)		dal 1° ottobre 1991 al 1° giugno 1992
--	--	--

Condono previdenziale

Termini presentazione domanda agli enti e versamenti (art. 1, comma 6)	30 aprile 1992	1° giugno 1992
Termini domanda per contributi SCAU (art. 1, comma 6)	28 febbraio 1992	30 aprile 1992

ICIAP

Domanda	giugno 1992	luglio 1992
Versamento (art. 2, comma 6)	giugno 1992	luglio 1992

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Mod. 740, 750, 760)

Persone fisiche e società di persone

Dichiarazioni	dal 1° al 31 maggio 1992	dal 21 maggio al 30 giugno 1992
Versamenti (art. 2, commi 1 e 2)	dal 1° al 31 maggio 1992	dal 21 maggio al 19 giugno 1992

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Società con bilancio da approvare entro il
30 aprile*

Dichiarazioni

entro il
30 giugno 1992

Versamenti
(art. 2, comma 3)

entro il
19 giugno 1992

*Società con bilancio approvato tra il 1°
gennaio 1992 e la data del decreto
(art. 2, comma 4)*

facoltà di approvare
un nuovo bilancio
entro il 31 maggio
1992

*Dichiarazione sostituto d'imposta (art. 7
della legge 29 settembre 1973, n. 600)
(art. 2, comma 5)*

aprile

dal 21 maggio
al 30 giugno 1992

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, recante differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti.

*Decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 1992*

Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti previsti, per la definizione agevolata dei rapporti tributari, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge

Articolo 1.

1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili e delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, nonché per la presentazione delle istanze all'ufficio del registro competente e per i relativi versamenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della predetta legge, è fissato al 31 marzo 1992.

2. Il termine del 30 aprile 1992 per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, e delle dichiarazioni e istanze, di cui agli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 1° giugno 1992; fino alla stessa data è altresì prorogato il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione della rendita catastale, prevista dall'articolo 53, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991.

3. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dagli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa, è prorogato al 1° giugno 1992; fino alla stessa data sono prorogati i termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. Il termine relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è fissato al 15 giugno 1992. Le disposizioni di cui agli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1° maggio al 1° giugno 1992.

4. I termini per i versamenti previsti dagli articoli 39, comma 2, primo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 35 e 57, comma 6, ultimo periodo, sono stabiliti dal 1° aprile al 20 maggio 1992; i versamenti in unica soluzione o della prima rata previsti dagli articoli 45, commi 1 e 2, e 51, comma 6, primo e secondo periodo, della predetta legge n. 413 del 1991, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 47 e 52, comma 3, devono essere eseguiti entro il 20 maggio 1992.

5. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: «Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonchè delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1° aprile al 20 maggio.»;

b) al comma 3 le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «1° giugno 1992».

6. I termini del 28 febbraio 1992 e del 30 aprile 1992, indicati nell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono, rispettivamente, differiti al 30 aprile e al 1° giugno 1992.

Articolo 2.

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno 1992, provvedendo al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tali dichiarazioni e dei relativi acconti entro il 19 giugno 1992 se la dichiarazione è presentata dopo questa data. In tal caso entro lo stesso termine del 19 giugno 1992 deve essere effettuato il versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indicate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere corrisposte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade dal 28 febbraio al 31 maggio 1992, possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti di cui al comma 1 nei termini ivi previsti.

3. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al 30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, approvarlo entro il 31 maggio 1992 e possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 1992, provvedendo al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tale dichiarazione e dei relativi acconti non oltre il 19 giugno 1992 se la dichiarazione è presentata dopo questa data; in tal caso si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 3 che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, dal 1° gennaio al 27 febbraio 1992, possono approvare un nuovo bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 1992 in sostituzione di quello già approvato, al fine di applicare le disposizioni concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni anche sulla base del decreto del Ministro delle finanze in data 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti entro i termini indicati nel comma 3.

5. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra il 21 maggio e il 30 giugno 1992 per i pagamenti fatti o per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno precedente.

6. Per l'anno 1992 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere effettuata nel

mese di luglio; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

Articolo 3.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: «di tipo A, B, C, D» sono sostituite dalle parole: «di tipo A, B, C, D, F»;

b) nell'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvalgono» sono aggiunte le parole: «, di norma,»;

c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4» sono sostituite dalle parole: «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi;

e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 1° giugno 1992,»;

f) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono aggiunte le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale»;

g) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti commi:

«12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992.»;

h) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 1992»;

i) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991».

2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 1° giugno 1992, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri del comma 1 dell'articolo 37 e del comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991. La disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, è modificata dal presente comma a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

Articolo 4.

1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 30 giugno 1993.

2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991.

Articolo 5.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. È autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi al fine di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria per:

- a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;
- b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;
- c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;
- d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
- e) l'informatizzazione degli uffici centrali e delle direzioni regionali;

f) la realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità europea in materia di IVA e di accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali.

3. All'onere derivante dell'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - FORMICA - CIRINO POMI-
CINO - CARLI - MARINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI